



**B&P**

**workshop CONFAPI  
Reggio Emilia 29-6-2011**



**Responsabilità ambientali: obblighi ed  
adempimenti al verificarsi di un'emergenza**

**avv. Federico Peres**

**B&P Avvocati**

professore a contratto

diritto dell'Ambiente

Facoltà di Ingegneria per l'Ambiente

Università di Padova

**[federico.peres@buttianpartners.com](mailto:federico.peres@buttianpartners.com)**

**[www.buttiandpartners.com](http://www.buttiandpartners.com)**



**B & P**



**bonifiche e danno ambientale: rapporti**

**la disciplina sulle bonifiche**

**la disciplina sul danno ambientale**

**la giurisprudenza della Corte di Giustizia**

**interventi immediati responsabile**

**interventi immediati proprietario**

**il recente contrasto in giurisprudenza**

**sanzioni penali**

**illeciti ambientali e d.lg. 231/2001**



B & P



## bonifiche e danno ambientale: rapporti

**Bonifiche:** manca una disciplina comunitaria specifica ed esaustiva;

**Danno ambientale:** è disciplinato in maniera compiuta dalla Direttiva 2004/35/Ce – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.*



## bonifiche e danno ambientale: rapporti

Un'espressa relazione tra danno ambientale e bonifica è contenuta all'art. 303 lett. i), d.lg. 152/2006:

«1. **La parte sesta** del presente decreto:

[...]

**i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale».**



B & P



## bonifiche e danno ambientale: rapporti

L'art. 242 d.lg. 152/2006, disciplinando le procedure operative ed amministrative, fa un esplicito rinvio alla norma in tema di azioni di prevenzione di cui alla Parte VI del d.lg. 152/2006:

**«1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione».**



## bonifiche e danno ambientale: rapporti

### All.43

#### ALLEGATO 3 ALLA PARTE SESTA

«Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

[...]

#### 2. Riparazione del danno al terreno

Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. **La presenza di tale rischio è valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi.** L'utilizzo è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si è verificato il danno».



B & P



## bonifiche e danno ambientale: rapporti

### Definizione di ADR: art. 240 comma 1 lett. s)

«analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: **analisi sito specifica** degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione **delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate**, condotta con i criteri indicati nell'alla parte quarta del presente decreto».

### *Considerando n. 7 alla direttiva 2004/35/Ce*

«Ai fini della valutazione del danno al terreno come definito dalla presente direttiva, sarebbe opportuno utilizzare procedure di valutazione del rischio per determinare quali possono essere gli effetti nocivi per la salute umana».



B & P

## bonifiche e danno ambientale: rapporti



Un'applicazione congiunta viene quindi realizzata solo nel concreto; si continua infatti a considerare la bonifica come qualcosa a se stante rispetto al risarcimento del danno ambientale, di fatto non realizzando quell'integrazione che appare essere più chiara nella normativa comunitaria (Direttiva 2004/35/Ce)





# DEFINIZIONI

- Sito non contaminato
- Sito potenzialmente contaminato
- Sito contaminato

- CSV
- CSR

- Misure di prevenzione
- Misure di riparazione
- Messa in sicurezza d'emergenza
- Messa in sicurezza operativa
- Messa in sicurezza permanente

Analisi di rischio sito specifica

- Sito con attività in esercizio*
- Sito dismesso*

**PROCEDURA OPERATIVA  
A SEGUITO DI INCIDENTE  
PROCEDURA SU  
SEGNALAZIONE AUTORITA'**

Bonifica in aree di  
Piccole dimensioni

**ACQUE  
DI  
FALDA**

obblighi  
proprietario

diritti  
proprietario

onere reale  
privilegio speciale



**DANNO  
AMBIENTALE**

**prima del  
29.04.06**

**L.N. 349/86 art. 18**

**dopo il  
29.04.06**

**dlgs. 152/06 parte VI**



**DEFINIZIONI**



**danno ambientale**

**operatore**

**attività professionale**

**ESCLUSIONI**

**AZIONI**

**prevenzione, riparazione e risarcitoria**

**SISTEMA BINARIO  
per risarcimento**

**azione civile anche in sede penale  
ordinanza ministeriale**



B & P



## le sentenze della Corte di Giustizia marzo 2010

«La direttiva 2004/35/Cee consente all'autorità competente di presumere l'esistenza di un nesso di causalità, nell'ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, in base all'esistenza di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell' operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti e i componenti impiegati da detto operatore . Pertanto gli art. 3 n. 1, 4 n. 5 e 11 n. 2, della direttiva 2004/35/Cee devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell'allegato III a detta direttiva, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare un comportamento doloso o colposo in capo agli operatori le cui attività siano considerate all'origine del danno ambientale». (Corte giustizia CE, Grande sezione, 9 marzo 2010, n. 378)



B & P



## le sentenze della Corte di Giustizia marzo 2010

«In situazioni in cui l'inquinamento riveste un carattere del tutto eccezionale, sia per le sue dimensioni, sia per la gravità dei danni arrecati all'ambiente, **la direttiva 2004/35/Ce**, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, **non osta a una normativa nazionale la quale consenta all'autorità competente di subordinare l'esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati**; tuttavia, una misura siffatta dev'essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto di dette misure di riparazione». (Corte giustizia CE, Grande sezione, 9 marzo 2010, n. 379)



B & P



## **“chi inquina paga” il responsabile dell’inquinamento**

Art. 239 d.lg. 152/2006

**«Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"».**



B & P



## interventi immediati responsabile art. 242 d.lg. 152/2006

«1. Al verificarsi di un evento che sia **potenzialmente** in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera **entro ventiquattro ore** le **misure necessarie di prevenzione** e ne dà **immediata comunicazione** ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di **contaminazioni storiche** che possano ancora comportare rischi di **aggravamento** della situazione di contaminazione».



## interventi immediati proprietario art. 245 d.lg. 152/2006

«1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, **il proprietario** o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) **deve darne comunicazione** alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti **e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242**. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità».



B & P



## **misure di prevenzione**

### **Art. 240 lett. i**

«**misure di prevenzione:** le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia».





## “chi inquina paga” 1° orientamento

(Consiglio Stato sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885)

«Nell'attuale sistema normativo, l'**obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica.** con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono». [...] l'obbligo di bonifica è posto pertanto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); [...] Il complesso di questa disciplina è rispondente ai dettami del diritto comunitario ed, in particolare, al principio “chi inquina paga” che va interpretato in senso sostanzialistico, in modo da non pregiudicare l'efficacia del diritto comunitario».



B & P



## **“chi inquina paga” 1° orientamento**

(T.A.R. Calabria, Catanzaro, 23 luglio 2008, n. 1068)

**«Nel procedimento di bonifica, anche sulla base del principio comunitario «chi inquina paga» deve essere sempre coinvolto il responsabile dell'inquinamento, mentre per i soggetti non responsabili della potenziale contaminazione (in primis il proprietario del sito) è prevista ai sensi dell'att. 245 e 252 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 soltanto una facoltà di intervento per la realizzazione delle attività di bonifica».**



B & P



## il proprietario non responsabile 1° orientamento

(TAR Lombardia, Brescia, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 1313)

«La normativa in materia di inquinamento se, da un lato, **non consente di imporre alcun obbligo di bonifica in capo al proprietario dell'area** che non sia anche responsabile dell'inquinamento, dall'altro, prevede espressamente che al proprietario intimato, che non sia responsabile dell'inquinamento, sia data la facoltà di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525) e, quindi, l'esproprio. L'intervento diretto del Comune per la bonifica non presuppone, infatti, l'accertamento della responsabilità del proprietario, che non può sottrarsi allo stesso, se non provvedendovi direttamente».



B & P



## chi inquina paga” 2° orientamento

(T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 16 maggio 2011, n. 4214)

«In tema di danno ambientale, è **illegittima**, sia sul piano nazionale che comunitario, **una disciplina nazionale che precluda, fino al definitivo accertamento della responsabilità , la possibilità dell'Autorità nazionale competente alla tutela ambientale di imporre al proprietario del terreno inquinato la tempestiva adozione delle necessarie ed urgenti misure di tutela**, in quanto aventi un precipuo contenuto di salvaguardia ambientale e sanitaria, nel superiore interesse pubblico generale ambientale ed ai fini della tutela dell'inviolabile diritto alla salute della popolazione esposta ex artt. 2, 9, 32 Cost.; fermi restando l'obbligo dell'Amministrazione di procedere all'individuazione del responsabile e la facoltà del proprietario di rivalersi nei suoi confronti e di tutti gli altri interessati di agire contro di lui per il risarcimento del danno, restando, quindi, impregiudicato il principio chi inquina paga».



B & P



## il proprietario non responsabile 2° orientamento

(T.A.R. Roma Lazio sez. II, 16 maggio 2011, n. 4214)

«L'imputazione degli oneri di messa in sicurezza e di bonifica su siti contaminati in capo al proprietario non comporta alcuna affermazione, nemmeno implicita, di una sua responsabilità per l'inquinamento, restando fermo il suo diritto di rivalsa nei confronti del responsabile che l'amministrazione ha l'obbligo di individuare, restando in astratto responsabile nei confronti del proprietario da essa stessa gravato in via provvisoria in caso di colpevole mancata individuazione».



B & P



## il proprietario non responsabile 2° orientamento

(T.A.R. Roma Lazio, sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263)

«Gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant'altro occorrente a seguito della constatata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell'inquinamento. In subordine, però, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall'ordinamento posti a carico del proprietario, ancorché "incolpevole dell'inquinamento", attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati. **Il proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorché incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né immune dall'attribuzione "finale", pur con le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie.** E proprio perché può essere il titolare finale di dette obbligazioni risarcitorie, il proprietario è titolare di un interesse legittimo a che l'amministrazione eserciti ogni attività volta alla individuazione del responsabile, pretenda da questi le attività di ripristino necessarie per legge in relazione alla contaminazione constatata, ovvero ponga a suo carico le spese di quanto si è dovuto attuare di ufficio. Allo stesso tempo, laddove l'amministrazione non avesse a ciò provveduto, ben può il proprietario impugnare il provvedimento eventualmente emanato ai sensi dell'art. 253, comma 3, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere di cui tale atto risulterebbe affetto».



## procedure operative, giurisprudenza:

«Nell'ipotesi in cui non siano state superate le **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)** non vi è il presupposto per attivare la procedura di bonifica (v. art. 242 comma 2 del Dlgs. 152/2006). Tali concentrazioni operano infatti come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l'analisi di rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). L'obbligo di bonifica sorge solo quando sia superata anche questa seconda serie di concentrazioni (v. art. 242 comma 7 del Dlgs. 152/2006) [...]». (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 22 febbraio 2010, n. 869)

«**l'analisi di rischio** diviene lo strumento centrale e decisivo ai fini della qualificazione giuridica di contaminazione del sito e della conseguente insorgenza dell'obbligo di messa in sicurezza e di bonifica». (Corte Costituzionale, 18 giugno 2008, n. 214)



## procedure operative, giurisprudenza:

«[...] con riguardo a un inquinamento provocato col superamento delle Csr, cioè dei **"livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinarsi caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio specifica [...]"** il cui esubero richiede la messa in sicurezza e la bonifica» (Cass. Pen., sez. III, sentenza 3 marzo 2009, n. 9492)

«[...] art. 242 del d.lg. n. 152/06, a norma del quale avrebbe dovuto essere dapprima svolta l'esecuzione di uno studio di analisi di rischio sito specifica finalizzata ad individuare i valori di Concentrazione Soglia di Rischio – CSR; **in caso di superamento dei CSR**, si sarebbe dovuto provvedere alla presentazione di un progetto operativo che preveda (in alternativa o concorso) interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa e/o permanente». (T.A.R. Sicilia – Catania, 17.06.2008, n. 1188)





## messa in sicurezza d'emergenza:

### Art. 240, lett. m) del d.lg. 152/2006:

«**messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente».

### Art. 240, lett. t) del d.lg. 152/2006:

«**condizioni di emergenza:** gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

- 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
- 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
- 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
- 4) pericolo di incendi ed esplosioni».



B & P



## messa in sicurezza d'emergenza, giurisprudenza:

«è illegittima l'imposizione di un intervento di messa in sicurezza d'emergenza, ex art. 240 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, al fine di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, qualora, nel verbale della conferenza di servizi decisoria che abbia disposto tale misura, **non risulti una motivazione specifica relativamente all'accertamento della situazione di emergenza "repentina"** e della gravità della situazione denunciata che possano giustificare l'intervento richiesto» (T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738).

«**la messa in sicurezza d'emergenza può essere disposta solo in presenza di contaminazioni «repentine»** al fine di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente; ne consegue la illegittimità del provvedimento che impone la m.i.s.e. in presenza di uno stato di contaminazione pregressa, senza alcuna specifica motivazione sulla situazione di emergenza e sull'esigenza di scongiurare il rischio immediato che possano giustificare tale tipologia di intervento richiesto» (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2009, n. 762; T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 ottobre 2007, n. 1809)

### In senso contrario:

«**per procedere alla messa in sicurezza d'emergenza ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n. 152/2006 è sufficiente la scoperta della presenza di sostanze inquinanti tossiche e nocive, purché con livelli superiori, almeno per un valore, alla concentrazione soglia di contaminazione ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006** » (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 16 maggio 2011, n. 4214)



B & P



## sanzioni penali

### art. 257 d.lg. 152/2006

«1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. **In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. [...]**».



## art. 257 d.lg. 152/2006 giurisprudenza

«Il comma I dell'art. 257 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242. **In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento.** L'autonomia della posizione di colui il quale cagiona l'inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è **rimarcata dall'art. 245** che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. [...] Con l'analogia vietata in via di principio, non va confusa l'interpretazione estensiva, che si ha quando l'ambito di applicazione di una norma penale viene, per necessità logica e non per similitudine di rapporti, esteso ad un caso, che non essendo ivi previsto, si deve ritenere compreso nella norma stessa, risalendo all'intenzione del legislatore, cui si riferisce l'art. 12 delle Disposizioni della legge in generale». (Cassazione penale Sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503)



## art. 257 d.lg. 152/2006 giurisprudenza

«Il reato di **mancata effettuazione della comunicazione**, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato (art. 242 e 257, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152), è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi». (Cassazione penale sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40856)

«Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 d.lg. n. 152 del 2006, la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, **omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione**, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione». (Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2010, n. 35774)



B & P



## illeciti ambientali e d.lg. 231/2001

### Schema di decreto:

Modifiche al codice penale: 1. Dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«**ART. 727-bis** (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto da uno a sei mesi fino o con l'ammenda fino a 4.000 euro. Chiunque, fuori dai casi consentiti, cattura o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3000 euro. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro: 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 2.000 euro».



B & P



## illeciti ambientali e d.lg. 231/2001

«**ART. 733-bis** (Danneggiamento di habitat)

Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».



## illeciti ambientali e d.lg. 231/2001

### Schema di decreto:

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: dopo l'art. 25-novies è inserito il seguente:

«ART. 25-decies (Reati ambientali)

1. **In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo **727-bis** la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo **733-bis** la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. **In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo **29-quattordices**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo **137**: 1) per la violazione dei commi 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote [...].».





## illeciti ambientali e d.lg. 231/2001

«[...] 3) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. c) per i reati di cui all'**articolo 256**: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. d) per i reati di cui all'**articolo 257**: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. e) per la violazione dell'**articolo 258**, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per la violazione dell'**articolo 259**, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; g) per il delitto di cui all'**articolo 260**, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; h) per la violazione dell'**articolo 260-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; i) per la violazione dell'**articolo 279**, ad eccezione dell'ultima ipotesi del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote».



## illeciti ambientali e d.lg. 231/2001

«[...]

3. **In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'**articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'**articolo 1, comma 2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i **reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1**, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. **In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote [...]]».



## illeciti ambientali e d.lg. 231/2001

«[...]

5. **In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'**articolo 9, comma 1**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli **articoli 8, comma 1, e 9, comma 2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'**articolo 8, comma 2**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le **sanzioni previste dal comma 2, lettera c)**, sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i **delitti indicati al comma 2, lettera b), n. 3), lettera c), n. 3), lettera g), e al comma 5, lettere b) e c)**, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. **Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».